

# STATUTO

## LINK MBA ALUMNI ASSOCIATION



## INDICE

<i>Articolo 1.</i>	<i>Costituzione e Sede .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2.</i>	<i>Finalità, Scopi, Attività .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3.</i>	<i>Patrimonio e Mezzi Finanziari.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4.</i>	<i>Soci .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5.</i>	<i>Ammissione dei Soci .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6.</i>	<i>Diritti dei Soci.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7.</i>	<i>Obblighi dei Soci.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8.</i>	<i>Sospensione ed Espulsione del socio.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9.</i>	<i>Socio titolare di cariche sociali.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10.</i>	<i>Organi dell'Associazione .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 11.</i>	<i>Assemblea.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 12.</i>	<i>Convocazione dell'Assemblea.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 13.</i>	<i>Costituzione dell'Assemblea.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14.</i>	<i>Presidenza dell'Assemblea .....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 15.</i>	<i>Deliberazioni dell'Assemblea.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 16.</i>	<i>Deleghe .....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 17.</i>	<i>Elezioni cariche sociali.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 18.</i>	<i>Il Consiglio Direttivo.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 19.</i>	<i>Convocazioni e deliberazioni.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 20.</i>	<i>Esclusione dal Consiglio Direttivo.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 21.</i>	<i>Cooptazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 22.</i>	<i>Il Comitato Esecutivo .....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 23.</i>	<i>Presidente .....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 24.</i>	<i>Il Presidente Onorario .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 25.</i>	<i>Il Vice-Presidente.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 26.</i>	<i>Il Tesoriere .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 27.</i>	<i>Il Collegio dei Revisori dei Conti.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 28.</i>	<i>Il Collegio dei Proviviri.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 29.</i>	<i>Il Segretario Generale .....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 30.</i>	<i>Bilancio consuntivo e preventivo.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 31.</i>	<i>Dipendenti e Collaboratori.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 32.</i>	<i>Scioglimento.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 33.</i>	<i>Regolamenti.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 34.</i>	<i>Controversie.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 35.</i>	<i>Disposizioni finali.....</i>	<i>16</i>

## STATUTO “LINK MBA ALUMNI ASSOCIATION”

### *Articolo 1. Costituzione e Sede*

È costituita l'Associazione fra gli Alumni del Master in Business and Administration (MBA) della Link Campus University of Malta denominata "Link MBA Alumni Association" (di seguito “Associazione”) e regolata dal presente statuto, dagli artt. 36 e ss. del Codice Civile e dalle norme della Costituzione.

L'associazione ha sede in Roma a Via Nomentana n. 335, presso la Link Campus University of Malta.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è a base democratica ed è apartitica.

### *Articolo 2. Finalità, Scopi, Attività*

L'Associazione, perseguendo la finalità di favorire e consolidare l'immagine e il prestigio del programma MBA della Link Campus University of Malta in Italia e all'estero, ha i seguenti scopi:

- promuovere le relazioni tra gli associati e la University of Malta ed ogni altra istituzione, ente o organismo accademico in genere, e tra gli associati stessi favorendo lo scambio delle esperienze professionali e diffondendone il network;
- contribuire all'aggiornamento professionale degli associati, agevolandone l'accesso ad attività di aggiornamento professionale promosse anche da Associazioni ed Enti esterni;
- favorire i contatti tra gli associati ed Aziende o Enti, pubblici e privati, finalizzati alla ricerca, promozione e attuazione di iniziative di comune interesse;
- sviluppare e consolidare i rapporti con analoghe Associazioni di diplomati Master;
- promuovere l'attività di placement e/o stage degli associati;
- ricercare e favorire apporti, anche economici, a sostegno delle iniziative dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e nello svolgimento della propria attività, l'Associazione potrà:

- organizzare incontri, dibattiti, convegni, seminari, ricerche ed eventi di qualsiasi altra natura ritenuta idonea;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la stampa e la diffusione di testi e pubblicazioni;
- proporre alla Link Campus la realizzazione di iniziative e l'adesione a proposte di miglioramento della Link Campus stessa;
- collaborare con l'“Associazione studenti della Link”;
- collaborare con l'University of Malta e con ogni altra istituzione, ente o organismo accademico in genere per contribuire alla promozione e alla visibilità dei percorsi di Master (graduate).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti, negozi ed ogni altra attività e iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi associativi, compreso l'acquisto a qualsiasi titolo di sedi e in genere di ogni bene anche immobile ritenuto strumentale al raggiungimento dei suoi scopi statutari nonché, a tale ultimo fine, affidare ad Enti esterni la prestazione di servizi in favore degli associati.

L'Associazione, all'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini statutari, potrà, in via collaterale e subordinata, svolgere anche attività indirette, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/1997.

### *Articolo 3. Patrimonio e Mezzi Finanziari*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di adesione versate dagli associati;
- beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione nonché i loro frutti;
- sovvenzioni, contributi, donazioni e lasciti che non pregiudichino l'autonomia e l'indipendenza dell'Associazione;
- proventi derivanti dalle attività svolte in conformità agli scopi statutari.

È fatto divieto di qualsiasi distribuzione, anche a titolo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché dei fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la messa in opera delle attività statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### *Articolo 4. Soci*

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Onorari
- c) Soci Studenti

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari solo coloro i quali abbiano frequentato e concluso un MBA della Link Campus University of Malta; la qualità di **Socio Ordinario** si acquista con la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra, con la presentazione dell'apposita domanda di adesione e con il pagamento della quota associativa. Sono di diritto Soci Ordinari dell'Associazione coloro che hanno conseguito un diploma honoris causa da parte dell'Università.

Possono essere nominati **Soci Onorari** le persone fisiche o giuridiche, anche in mancanza del requisito di cui sopra, per essere in grado di fornire un contributo, anche culturale, coerente con gli scopi dell'Associazione o per particolari meriti conseguiti nei confronti dell'Università o acquisiti nel campo degli studi coltivati dall' MBA della Link Campus University of Malta o maturati nel corso delle loro attività economiche e imprenditoriali ovvero per qualsiasi altro motivo ritenuto idoneo, con valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Gli iscritti al corso MBA della Link Campus University of Malta possono essere ammessi all'Associazione in qualità di soci e sono denominati **Soci Studenti**; la qualità di Socio Studente si acquista con la dimostrazione di essere iscritto alla Link Campus University of Malta, con la presentazione dell'apposita domanda di adesione e con il pagamento della quota associativa.

Tutti i Soci vengono registrati in un apposito libro.

Al momento della sottoscrizione della scheda di adesione all'Associazione i soci esprimono altresì il consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle norme previste in materia di Protezione dei Dati Personali.

#### *Articolo 5. Ammissione dei Soci*

La domanda di ammissione deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, il domicilio e ogni altra indicazione utile per la sua reperibilità nonché la dichiarazione di conoscere, approvare e accettare espressamente tutte le norme del presente statuto e l'impegno ad uniformarsi ad esse e alle deliberazioni adottate dagli organi direttivi dell'Associazione.

La domanda impegna il richiedente a restare iscritto all'Associazione per un periodo minimo di due anni con effetto dal 1 Gennaio dell'anno in cui viene presentata. L'iscrizione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, dopo il primo biennio, se non viene data disdetta con lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza al momento del pagamento della quota annuale.

La domanda di ammissione si intende accettata ove non intervenga un motivato provvedimento di rigetto da parte del Consiglio Direttivo che verifica il possesso dei requisiti richiesti per le diverse categorie di soci; avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso all'Assemblea da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione; l'Assemblea decide dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.

#### *Articolo 6. Diritti dei Soci*

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla vita dell'Associazione;
- di partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa -salvo comunque il disposto dell'art. 4, III co.-ed abbiano adempiuto tutti gli altri obblighi previsti dal presente statuto;
- di votare nell'Assemblea dei soci;
- di accedere, alle condizioni stabilite dal presente statuto, alle cariche sociali previste;
- di avvalersi di tutti i servizi e delle prestazioni fornite dall'Associazione ai propri associati;
- di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

#### *Articolo 7. Obblighi dei Soci*

Sono obblighi del socio:

- osservare le norme del presente statuto;
- osservare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- versare la quota associativa nella misura, modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo il disposto dell'art. 4, co. III;
- partecipare alla vita dell'Associazione, nella misura delle proprie possibilità

*Articolo 8. Sospensione ed Espulsione del socio*

Il socio può essere sospeso e, nei casi di particolare gravità, espulso dall'Associazione.

Il provvedimento di sospensione o di espulsione è adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Sono cause di sospensione o, nei casi di maggiore gravità, di espulsione:

- il mancato rispetto da parte del socio delle norme del presente statuto e degli obblighi in esso previsti;
- il mancato rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- svolgere attività o, in generale, tenere un comportamento che si pongano in contrasto con gli scopi statutari dell'Associazione;
- essere stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati;
- essere stati radiati dagli albi professionali di appartenenza.

La sospensione e l'espulsione comportano analoghi effetti anche sulla carica sociale eventualmente ricoperta dal socio destinatario di tali provvedimenti e cioè la sospensione o la decadenza.

*Articolo 9. Socio titolare di cariche sociali*

Tutti i soci possono accedere agli organi dell'Associazione, previa nomina in conformità alle disposizioni del presente statuto.

I soci che ricoprono cariche sociali devono tenere un comportamento serio, leale e dignitoso nei rapporti con gli organi associativi e con gli altri soci; in ogni caso sono tenuti ad osservare le norme e le finalità statutarie dell'Associazione e debbono scrupolosamente astenersi da qualsiasi azione

o attività contrastante o non conforme agli scopi e agli interessi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, informandone il Collegio dei Probiviri, può contestare ai suddetti soci, con lettera raccomandata, ogni eventuale infrazione di comportamento, precisando gli addebiti e fissando un termine per la presentazione di deduzioni e di giustificazioni al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, può comminare al socio sottoposto a procedimento disciplinare la sanzione del richiamo, della sospensione temporanea da qualsiasi attività associativa, e in casi di particolare gravità, può deliberarne l'espulsione.

Avverso il provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dello stesso, al Collegio dei Probiviri.

#### *Articolo 10. Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'erogazione di rimborsi spese documentate a favore di coloro che svolgano attività di qualsiasi natura nell'interesse dell'Associazione anche se ricoprenti cariche sociali.

#### *Articolo 11. Assemblea*

L'Assemblea è sovrana in tutte le questioni che attengono alla vita dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali in conformità alle sue finalità.

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e studenti in regola con il pagamento della quota associativa e dai soci onorari.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare:

1. bilancio consuntivo e le allegate relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti (di norma entro il 30 Aprile dell'anno successivo);
2. il bilancio preventivo e le allegate relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti (di norma entro il 20 Dicembre dell'anno precedente).

L'Assemblea delibera sulle eventuali modificazioni dello Statuto e su ogni altro argomento riguardante il raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione; esamina, altresì, le relazioni del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta.

#### *Articolo 12. Convocazione dell'Assemblea*

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo ovvero un terzo dei soci componenti l'Assemblea possono avanzare, nei casi in cui lo ritengano necessario, richiesta di convocazione dell'Assemblea al Presidente il quale è tenuto a diramare il relativo avviso di convocazione entro un mese dalla richiesta.

L'avviso di convocazione può essere diramato mediante fax, posta elettronica, pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione ovvero sul suo sito web o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere altresì affisso presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, in prima e seconda convocazione nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno 20 giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

*Articolo 13. Costituzione dell'Assemblea*

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata, in prima convocazione, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati ed aventi il diritto di voto.

La seconda convocazione deve essere fissata nel giorno successivo a quello della prima riunione e comunque non oltre il decimo giorno da questa.

*Articolo 14. Presidenza dell'Assemblea*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Della riunione deve essere redatto, contestualmente ove possibile, processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario Generale.

*Articolo 15. Deliberazioni dell'Assemblea*

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nelle votazioni ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le persone fisiche possono esprimere il loro voto personale anche a mezzo di socio delegato munito di delega scritta.

Le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute ed ogni altro Ente associato esprimono il loro voto per mezzo del legale rappresentante, ovvero di delegato munito di delega scritta.

Per evitare concentrazioni di voti, nessun partecipante all'Assemblea, anche se in rappresentanza di più soci, può esprimere, oltre al voto personale eventualmente spettantegli, più di tre voti.

*Articolo 16. Deleghe*

Le deleghe devono essere depositate in originale presso la Segreteria dell'Associazione, durante l'orario di apertura degli Uffici, all'atto della costituzione dell'Assemblea.

*Articolo 17. Elezioni cariche sociali*

Ogni triennio l'Assemblea elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e, anche tra i non soci, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione avviene per lista cumulativa per ogni organo da eleggere e con votazione segreta.

Liste di candidati, distinte per ciascun organo in numero non superiore a quello dei suoi componenti, possono essere depositate presso la Segreteria dell'Associazione fino a dieci giorni prima della data fissata per le elezioni; le liste dovranno essere sottoscritte da almeno venti soci e dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento dei sottoscrittori.

I candidati inserite nelle varie liste devono essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Il presentatore della lista garantisce, con apposita dichiarazione, l'autenticità delle firme dei sottoscrittori.

Il Consiglio Direttivo uscente, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione, può presentare una propria lista di candidati senza sottoscrizione dei soci; unitamente alla lista devono essere presentate le dichiarazioni di accettazione dei candidati.

Nel caso di più liste dovranno essere predisposte altrettante schede di votazione esternamente non identificabili; in assenza di liste di candidati, l'Assemblea per la elezione delle cariche sociali dovrà essere riconvocata entro due mesi.

Il Presidente, in apertura di Assemblea, precisa le modalità della votazione e da comunicazione ai presenti delle liste presentate.

Per le operazioni elettorali e lo scrutinio delle schede l'Assemblea nomina tre scrutatori tra i presenti.

Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità le elezioni dovranno essere ripetute in una nuova Assemblea da convocarsi entro il termine di due mesi.

#### *Articolo 18. Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'Associazione in vista del raggiungimento degli scopi statutari in conformità agli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea dei soci, assumendo ogni iniziativa diretta a tal fine.

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall'Assemblea dei soci di cui almeno 5 tra i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente, e due componenti del Comitato Esecutivo nonché, anche tra i non associati, il Tesoriere e il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo discute e delibera sull'azione da svolgere per il raggiungimento degli scopi associativi; sulle relazioni e sul bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Esso provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed assume ogni iniziativa necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi, in conformità al presente statuto, ivi compresa la nomina di esperti e di commissioni di studio.

#### *Articolo 19. Convocazioni e deliberazioni*

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione tramite fax, posta elettronica, pubblicazione sul sito web o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da discutere; esso può prevedere che la riunione del Consiglio Direttivo avvenga anche in videoconferenza.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni relative a persone avvengono a scrutinio segreto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, contestualmente ove possibile, processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario Generale.

#### *Articolo 20. Esclusione dal Consiglio Direttivo*

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive vengono considerati dimissionari.

#### *Articolo 21. Cooptazioni*

Qualora per dimissioni o per altra causa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo venga a ridursi, esso può essere integrato con soci scelti dal Consiglio stesso, tra i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e tra i soci onorari. I membri cooptati rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo.

Qualora però il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduca a meno di cinque, il Presidente deve convocare, l'Assemblea dei soci per l'elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.

*Articolo 22. Il Comitato Esecutivo*

Il Comitato Esecutivo assiste il Presidente nell'azione da svolgere, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, adotta a maggioranza dei voti le deliberazioni ritenute necessarie, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione di questo.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario Generale e da due consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese, con avviso da spedirsi tramite fax, posta elettronica, pubblicazione sul sito web o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione avvenga anche in videoconferenza.

In caso di parità prevale il voto di chi ha presieduto la riunione.

Della riunione deve essere redatto, contestualmente ove possibile, processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario Generale.

*Articolo 23. Presidente*

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne dirige l'attività in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo e li sottopone alla ratifica dello stesso comitato nella prima riunione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è eletto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 18, e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi a meno che non venga riconfermato con il voto di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Il Presidente viene scelto tra coloro del Consiglio Direttivo che hanno la qualifica di Socio Ordinario.

*Articolo 24. Il Presidente Onorario*

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario fra coloro che si siano maggiormente distinti per aver contribuito a definire gli obiettivi fondamentali e l'attività dell'Associazione costituendo un riferimento costante, morale e culturale, per l'Università e per la " Link MBA Alumni Association".

La carica ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Presidente Onorario partecipa alla vita dell'Associazione in ogni sua attività ed interviene alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

*Articolo 25. Il Vice-Presidente*

Il Vice-Presidente è nominato, ai sensi dell'art. 18, dal Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente viene scelto tra coloro del Consiglio Direttivo che hanno la qualifica di Socio Ordinario.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare, informandone il Consiglio Direttivo, al Vice-Presidente, compiti o incarichi specifici nei vari settori nei quali opera l'Associazione.

*Articolo 26. Il Tesoriere*

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio sociale, delle entrate e delle uscite in esecuzione e nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei soci e in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente.

Firma gli ordinativi di incasso e gli ordinativi di pagamento. Presenta annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

*Articolo 27. Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione finanziaria, anche con periodiche verifiche di cassa, e prepara la relazione sul conto consuntivo annuale.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dei Conti intervengono con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, su invito del Presidente, a quelle del Comitato Esecutivo.

*Articolo 28. Il Collegio dei Probiviri*

Il Collegio dei Probiviri delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e dal singolo socio; esprime, inoltre, i pareri obbligatori di cui agli artt. 5 e 9 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le questioni sottoposte al proprio giudizio.

*Articolo 29. Il Segretario Generale*

Il Segretario Generale è responsabile dell'organizzazione degli uffici e del personale.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente per l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento dell'Associazione.

Il Segretario Generale partecipa, fungendo anche da segretario, alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redige e sottoscrive i relativi processi verbali.

Il segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni di tali organi sotto la direzione e il controllo del Presidente.

Il Segretario Generale conserva i verbali degli organi dell'Associazione e ogni altro documento relativo alla vita della stessa.

*Articolo 30. Bilancio consuntivo e preventivo*

Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo discute e delibera il bilancio consuntivo (di norma entro il 30 Aprile dell'anno successivo) ed il bilancio preventivo (di norma entro il 20 Dicembre dell'anno precedente).

I documenti redatti e accompagnati dalle relative relazioni devono essere portati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 11.

Al fine di favorire idonea pubblicità ai bilanci, gli stessi dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione per almeno dieci giorni precedenti alla riunione dell'Assemblea dei soci.

*Articolo 31. Dipendenti e Collaboratori*

L'Associazione assume il numero di dipendenti necessario al regolare svolgimento delle attività associative.

L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori autonomi che risultino necessari al regolare svolgimento delle attività associative.

Lo schema di contratto di collaborazione deve essere approvato dal Comitato Esecutivo e sottoscritto dal Presidente.

I dipendenti e i collaboratori svolgeranno le loro funzioni sotto il controllo del Segretario Generale.

*Articolo 32. Scioglimento*

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un Collegio di tre liquidatori e delibererà sulla destinazione finale delle attività patrimoniali residue che dovranno essere devolute ad Associazioni con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità o di beneficenza.

*Articolo 33. Regolamenti*

Il Consiglio Direttivo potrà, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, predisporre e approvare uno o più Regolamenti per assicurare, nel rispetto delle norme statutarie e di legge, il miglior funzionamento dell'Associazione.

*Articolo 34. Controversie*

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in ipotesi di esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Collegio dei Probiviri, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il funzionamento del Collegio Arbitrale sarà regolato dalle norme del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato irrituale anche per quanto attiene alle spese di funzionamento ed al compenso degli arbitri.

*Articolo 35. Disposizioni finali*

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme di legge riguardanti le Associazioni non riconosciute e in particolare il Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460 ed ogni eventuale successiva modificazione.